



CITTA' DI SALUZZO

Provincia di Cuneo

----*----

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO
AUTOBUS E MINIBUS CON CONDUCENTE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 06.06.1996

INDICE

- ART. 1 - Disciplina del servizio
- ART. 2 - Classificazioni
- ART. 3 - Determinazione del numero di autoveicoli da adibire al servizio
- ART. 4 - Domanda per esercitare il servizio
- ART. 5 - Titoli preferenziali
- ART. 6 - Cause di impedimento al rilascio della licenza
- ART. 7 - Assegnazione della licenza
- ART. 8 - Rilascio della licenza
- ART. 9 - Durata della licenza
- ART. 10 - Trasferibilità della licenza
- ART. 11 - Inizio del servizio
- ART. 12 - Sospensione della licenza
- ART. 13 - Revoca della licenza
- ART. 14 - Decadenza della licenza
- ART. 15 - Commissione comunale
- ART. 16 - Verifica e revisione degli autoveicoli
- ART. 17 - Sostituzione dell'autoveicolo
- ART. 18 - Cronotachigrafo
- ART. 19 - Tariffe
- ART. 20 - Responsabilità nell'esercizio
- ART. 21 - Divieto di stazionamento sulle aree pubbliche
- ART. 22 - Obblighi dei conducenti degli autoveicoli
- ART. 23 - Divieti per i conducenti degli autoveicoli
- ART. 24 - Contravvenzioni
- ART. 25 - Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali
- ART. 26 - Disposizioni finali

ART. 1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio di noleggio autobus e minibus con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati ai sensi della vigente normativa, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato dalle seguenti norme:

- D. Lgs. 30.4.1992, n. 285;
- D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- D.M. 18.4.1977;
- D.M. 13.6.1985;
- D.M. 20.12.1991, n. 448;
- artt. 86 e 121 R.D. 18.6.1931, n. 773;
- art. 158 R.D. 6.5.1940, n. 635;
- Deliberazione del Consiglio Regionale del 6.10.1983, n. 514-8080;
- L.R. 23.2.1995, n. 24;
- L.R. 23.1.1986, n. 1;
- D.P.R. 24.7.1977, n. 616;

nonchè dalle disposizioni del presente regolamento conforme allo schema tipo regionale di cui alla D.C.R. n. 514-8080 del 6.10.1983 e adottato ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge regionale 23.2.1995, n. 24.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONI

I veicoli di cui al presente regolamento si distinguono in:

- a) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 16, escluso il conducente;
- b) minibus: veicoli per il trasporto di persone con un numero di posti superiore a 8 e non superiore a 16, escluso il conducente.

ART. 3 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AUTOVEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO

Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio autobus e minibus con conducente, nel rispetto delle caratteristiche di cui al D.M. 18.4.1977 e al D.M. 13.6.1985, viene fissato con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le locali Organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, tenendo presenti i seguenti criteri:

- l'entità della popolazione del territorio comunale e di quella parziale residente nei vari nuclei dipendenti;
- la distanza del Comune e delle frazioni dal capoluogo di Provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria, nonché la distanza dalle frazioni fra di loro e dal Comune centro;
- l'entità, la frequenza e la finalità dei mezzi di trasporto (ferrovie dello Stato, ferrovie concesse od in gestione governativa, nonché autoservizi di linea) interessanti il territorio comunale;
- le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
- il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche con autoveicoli di noleggio di altri Comuni oppure mediante autoveicoli di linea autorizzati dal competente Ufficio Provinciale della M.C.T.C. all'effettuazione di corse fuori linea.

ART. 4 - DOMANDA PER ESERCITARE IL SERVIZIO

Per esercitare il servizio di noleggio autobus e minibus con conducente occorre essere in possesso di apposita licenza comunale.

La licenza può essere rilasciata a ditte individuali o a società che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone.

La licenza deve essere richiesta al Sindaco attraverso domanda in carta da bollo.

Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della società deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e l'ubicazione della sede legale, della rimessa o di altro recapito.

Alla domanda devono essere allegati:

DITTE INDIVIDUALI

- a) certificato di cittadinanza italiana
- b) certificato di residenza nel Comune
- c) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio
- d) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento
- e) certificato di abilitazione professionale (C.A.P) per la guida di autoveicoli;
- f) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio
- g) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per l'attività di trasporto persone ed eventuale certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane ai sensi della legge 25.07.1956, n. 860.

SOCIETA'

- a) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento
- b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per l'attività di trasporto persone ed eventuale certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane ai sensi della legge 25.07.1956, n. 860
- c) certificato di iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale competente
- d) atto costitutivo
- e) C.A.P. dei soggetti abilitati alla guida di autoveicoli.

COOPERATIVE

- a) statuto e atto costitutivo
- b) certificato di iscrizione all'Albo Prefettizio
- c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
- d) B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle società Cooperative)
- e) elenco soci
- f) C.A.P. dei soci abilitati alla guida di autoveicoli
- g) certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.

Le imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori su strada devono dimostrare, ai sensi del D.M. 20.12.1991, n. 448, la propria idoneità morale, finanziaria e professionale, allegando alla domanda i seguenti documenti:

- per il requisito dell'idoneità morale:

- a) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica in data non anteriore a tre mesi;
- b) certificato del Tribunale Civile del circondario di appartenenza, dal quale risulti di non avere in corso procedura fallimentare nè essere stato soggetto a procedura fallimentare, ovvero che dimostri la intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16.3.1942, n. 267;
- c) attestazione da cui risulti che l'interessato non sia stato sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, di data non anteriore a tre mesi.

- per il requisito dell'idoneità finanziaria:

- a) relazione illustrativa di tutti gli elementi indicati nell'art. 5, comma 2 del D.M. 20.12.1991, n. 448 (conti annuali dell'impresa, fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti, tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come le garanzie per l'impresa, i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti e installazioni, nonchè il capitale di

esercizio - le imprese tenute a formare e depositare il bilancio in uffici pubblici dovranno allegare altresì copia dell'ultimo bilancio).

In alternativa a quanto sopra si considera prova sufficiente del requisito la presentazione di una attestazione di affidamento, rilasciata da aziende o istituti di credito ovvero da società finanziaria con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi, per un importo pari a lire 100 milioni. L'importo della attestazione dovrà essere aumentato nella misura di lire 5 milioni per ciascun veicolo da adibire al servizio da svolgere.

- per il requisito dell'idoneità professionale:
 - a) attestato di idoneità professionale rilasciato dal competente ufficio provinciale M.C.T.C. ai sensi dell'art. 6 del D.M. 20.12.1991, n. 448.

Il requisito dell'idoneità professionale deve essere posseduto:

- qualora trattisi di impresa individuale, dal titolare o dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare;
- in tutti gli altri casi di impresa diversa da quella individuale dalla persona o dalle persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Le imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori su strada devono inoltre, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività, presentare i seguenti documenti:

- a) certificato in carta semplice di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della Previdenza Sociale, dell'Assistenza Malattia e dell'Assistenza Infortuni sul Lavoro, dal quale risulti il numero di posizione del contribuente; in luogo del suddetto certificato è ammessa la presentazione di qualunque altro documento in carta semplice, rilasciato dagli enti assicuratori, presentato in originale o in copia autentica, dal quale risulti l'avvenuta denuncia del personale e il numero di posizione del contribuente;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15, dalla quale risulti il numero dei dipendenti dell'impresa, con l'indicazione della suddivisione fra impiegati e operai, e che l'impresa è in regola con le relative contribuzioni.

Coloro i quali nel termine stabilito non forniscono la prova di cui al comma precedente decadono dalla licenza.

Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle licenze d'esercizio:

- 1) essere in possesso di requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente tra i quali:
 - a - documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
 - b - continuità, regolarità ed efficienza dei servizi svolti;
 - c - organizzazione aziendale;

- 2) essere in possesso di altra licenza di noleggio autobus e/o minibus con conducente del Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza.

In caso di parità di titoli, il Comune può tenere conto della data della domanda o di altri elementi idonei a giustificare la scelta e dovrà comunque fissare apposito punteggio dei titoli per la formazione della graduatoria.

ART. 6 - CAUSE DI IMPEDIMENTO AL RILASCIO DELLA LICENZA.

Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza per il servizio di noleggio autobus e/o minibus con conducente:

- a - non avere la disponibilità di adeguate autorimesse;
- b - avere esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autobus e/o minibus con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento;
- c - essere incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
- d - essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se rilasciata da altri Comuni.

ART. 7 - ASSEGNAZIONE DELLA LICENZA

Per esercitare il servizio di noleggio autobus e/o minibus con conducente occorre essere in possesso della licenza comunale di esercizio, che verrà assegnata dalla Giunta Comunale sulla base di regolare graduatoria predisposta secondo il precedente articolo 5 sentito il parere delle locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio;

ART. 8 - RILASCIO DELLA LICENZA

La licenza comunale di esercizio è rilasciata dal Sindaco, dopo che la deliberazione di cui all'art. 7 sia divenuta esecutiva, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche (articolo 2, D.M. 18.04.1977) dell'autoveicolo da immatricolare per i servizi.

Il soggetto assegnatario è tenuto a richiedere all'autorità comunale o ad esibire ad essa se già in suo possesso, la licenza di polizia amministrativa di cui all'art. 86 R.D. 18.06.1931, n. 773.

ART. 9 - DURATA DELLA LICENZA

La licenza comunale di esercizio ha la durata di dieci anni ed è rinnovabile per la stessa durata, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza, previsti nei successivi articoli 12-13-14.

ART. 10 - TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA

La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dall'assegnazione della stessa, escluso il caso di morte del titolare o di cessazione dell'attività.

Qualora la licenza sia intestata ad una ditta individuale, in caso di morte del titolare della licenza la voltura della stessa è accordata, con diritto di precedenza, agli eredi, i quali potranno comunque liberamente disporne entro un anno.

ART. 11 - INIZIO DEL SERVIZIO

L'assegnatario della licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio con un autoveicolo di fabbricazione non superiore a 3 anni entro 120 giorni dalla data di rilascio della licenza stessa.

Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni laddove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

L'assegnatario dovrà comunque dimostrare di aver provveduto alla ordinazione dell'autoveicolo ed indicare nell'istanza il numero di telaio dello stesso.

ART. 12 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA

La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni in caso di infrazioni a norme di legge o di regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Sindaco sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente sospensione della Carta di Circolazione.

ART. 13 - REVOCA DELLA LICENZA

La licenza comunale di esercizio viene revocata dal Sindaco, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, nei seguenti casi:

- a - quando vengano a mancare i requisiti prescritti per svolgere l'attività;
- b - quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza od il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
- c - quando il titolare della licenza si sia procurato con continuità servizi nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
- d - quando l'autoveicolo, senza la prescritta licenza, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito;
- e - quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
- f - quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale;
- g - quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
- h - quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- i - per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

Il provvedimento di revoca della licenza deve essere preceduto di 30 giorni dalla contestazione degli addebiti a mezzo diffida da notificarsi all'interessato.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della Carta di Circolazione.

ART. 14 - DECADENZA DELLA LICENZA

La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Sindaco di emanare il relativo provvedimento, nei seguenti casi:

- a - per mancato inizio del servizio entro il termine di cui all'art. 11;
- b - per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- c - per interruzione del servizio per un periodo superiore a 90 giorni a meno che tale interruzione non sia dovuta a causa di forza maggiore;
- d - per fallimento del soggetto titolare della licenza;
- e - per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- f - per morte del titolare della licenza, allorchè tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 9.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della Carta di Circolazione.

ART. 15 - COMMISSIONE COMUNALE

La Commissione Comunale per il servizio di noleggio autobus e minibus con conducente è composta da:

- Sindaco o suo delegato che funge da Presidente;
- Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo sostituto;
- n. 2 rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello locale;
- n. 1 rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei lavoratori del noleggio maggiormente rappresentative a livello locale;

La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e dura in carica 4 anni.

Le riunioni della commissione sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti.

Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

ART. 16 - VERIFICA E REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Gli autoveicoli sono sottoposti prima dell'ammissione in servizio alla verifica da parte della Commissione di cui al precedente articolo 15.

La Commissione è tenuta ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda di assegnazione della licenza. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, gli uffici periferici della Motorizzazione Civile.

Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile. Ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o alla sostituzione dell'autoveicolo stesso entro un termine che sarà fissato caso per caso, sarà provveduto alla revoca della licenza a norma dell'art. 13.

ART. 17 - SOSTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio, purchè in miglior stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione Comunale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 11.

In tale ipotesi sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

ART. 18 - CRONOTACHIGRAFO

Gli autobus e i minibus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, in conformità a quanto disposto dalla legge 13.11.1978, n. 727.

ART. 19 - TARIFFE

Allo scopo di evitare fenomeni di illecita concorrenza o comunque turbative sia nel regolare esercizio dell'attività di noleggio sia in quello dei servizi pubblici di linea, i costi economici e le conseguenti tariffe minime sono predisposte a livello regionale dalle Organizzazioni di Categoria del settore noleggio ufficialmente costituite e rappresentate a

livello nazionale. Tali tariffe vengono approvate dalla Regione e depositate presso i competenti Uffici dell'Assessorato Regionale ai Trasporti.

La Commissione di cui all'art. 15 ha il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate.

Qualora la Commissione riscontri la mancata copertura almeno del costo minimo necessario per assicurare l'economicità del servizio prestato provvede a richiamare il titolare della licenza. Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, può proporre al Sindaco l'adozione del provvedimento di revoca della licenza ai sensi del punto 1 dell'art. 13. In tal caso la revoca della licenza non deve essere preceduta da alcuna diffida.

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autorimesse e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie.

ART. 20 - RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

Ogni responsabilità per eventuali danni derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio e all'esercizio della licenza, è ad esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 21 - DIVIETO DI STAZIONAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE

E' fatto divieto di stazionare con gli autoveicoli da noleggio con conducente sulle aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.

In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

ART. 22 - OBBLIGHI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI

I conducenti degli autobus o minibus in servizio di noleggio hanno l'obbligo di:

- conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'esercizio del servizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- curare che il cronotachigrafo funzioni regolarmente;
- compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della licenza il provvedimento di sospensione di cui all'art. 13, e se a carico di personale dipendente dal titolare della licenza, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

ART. 23 - DIVIETI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI

Ai conducenti degli autobus o dei minibus in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
- portare animali propri sull'autoveicolo;
- deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri;
- fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o in casi di forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 24 - CONTRAVVENZIONI

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel D.L.vo 30.04.1992, n. 285 e nel D.P.R. 16.12.1992, n. 495, sono punite ai sensi della vigente normativa in materia.

ART. 25 - SINDACATO PROVINCIALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI

Le deliberazioni comunali previste dal presente regolamento devono essere sottoposte, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 23.01.1986 n. 1, alla preventiva approvazione della Provincia.

ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa richiamo, oltre alle disposizioni espressamente citate dall'art. 1, agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente trovare applicazione in materia.